

REGOLAMENTO
PER LA
CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI
AI GIOVANI





REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI GIOVANI

Il Consiglio Comunale di Personico

visto il messaggio municipale n. 07/2017 del 6 novembre 2017

Decreta

Art. 1 Scopo

Il Comune di Personico intende sostenere la partecipazione dei giovani a colonie, campeggi o campi sportivi, nonché corsi musicali, culturali o sportivi, e a questo scopo vengono concessi dei contributi per la partecipazione alle spese.

Art. 2 Campo d'applicazione

Le norme del presente Regolamento si applicano a tutti i giovani domiciliati nel Comune di Personico.

Art. 3 Colonie, campeggi o campi sportivi

Il Comune concede un contributo per le attività della durata minima di 5 giorni consecutivi svolte da ragazzi/e fino al termine delle scuole medie, in particolare corsi "Lingua e sport" e campi scout.

Art. 4 Corsi musicali, culturali o sportivi

Il Comune concede un contributo per le seguenti attività della durata minima di un anno scolastico svolte da giovani fino all'età di 20 anni:

- Corsi sportivi organizzati da società.
- Corsi musicali presso scuole riconosciute dal Cantone, la Federazione Bandistica Ticinese o altre scuole che operano localmente.

Art. 5 Condizioni

I beneficiari possono richiedere il contributo direttamente alla Cancelleria compilando il relativo formulario e allegando copia dell'attestato di frequenza e della ricevuta di pagamento.

Art. 6 Ammontare del contributo

Ogni giovane può beneficiare annualmente al massimo di un contributo per attività e ammonta:

- a) a chf 100.- secondo l'art. 3;
- b) al 20% del costo del corso annuale per un importo massimo di chf 300.- secondo l'art. 4.

In ogni caso l'importo non potrà superare la spesa sostenuta.

L'ammontare del contributo sarà determinato dal Municipio tramite Ordinanza.

Art. 7 Modalità di pagamento

La Cancelleria determina l'ammontare del contributo sulla base della documentazione prodotta di cui all'art. 5 e procede al versamento dello stesso entro due mesi dalla richiesta.

Art. 8 Termine

Il contributo deve essere richiesto al più tardi entro tre mesi dalla frequenza del corso.

Art. 9 Reclami

Contro la decisione della Cancelleria è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione. Contro la decisione sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla sua intimazione.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto retroattivo a partire dall'anno scolastico 2017/2018.

Approvato dal Consiglio Comunale il 18.12.2017

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 07.03.2018
